

PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO GENERALE

della Vigilanza Volontaria

G.A.V. – G.G.V.V. – G.I.V.

TITOLO 1
Capo I – Principi generali

Articolo		Pagina
1	Finalità	4
2	Amministrazione e Coordinamento delle Guardie Volontarie	4
Capo II – Norme organizzative		
3	Coordinamento Vigilanza Volontaria	5
4	Ambito del servizio	5
5	Integrazione con il Corpo di Polizia Provinciale	5
Capo III – Norme di comportamento		
6	Norme di comportamento	5
7	Codice deontologico della Guardia Volontaria	6
Capo IV – Norme disciplinari		
8	Le sanzioni disciplinari	6
9	Richiamo verbale	7
10	Richiamo scritto	7
11	Sospensione temporanea dal servizio	7
12	Revoca della nomina a Guardia Volontaria	7
13	Procedura per il rilievo ed irrogazione delle sanzioni	8
14	Procedura per il ricorso contro le sanzioni disciplinari	8
Capo V – Nomina a guardia volontaria, convalida, rinnovo, dimissioni e cessazioni		
15	Idoneità alla qualifica di Guardia Volontaria	8
16	Nomina a Guardia Volontaria	9
17	Rinnovi e validità dei decreti di nomina	9
18	Servizi validi per il computo delle ore	9
19	Astensione temporanea, dimissioni, congedo	10
Capo VI – Organizzazione territoriale e modalità di intervento		
20	Responsabile e Vice-responsabile di Raggruppamento Territoriale	10
21	Compiti del Responsabile del Raggruppamento Territoriale	10
22	Sistema di teleprenotazione	10
23	Tesserini di riconoscimento	11
24	Rapporti di servizio	11
25	Processi verbali, denunce penali e relazioni di servizio delle Guardie Volontarie	11
26	Fascicolo matricolare	11
27	Rimborso spese minute, di viaggio ed uso dell'autovettura	12
28	Mezzi in dotazione – Uso e conservazione	12
29	Copertura assicurativa	12

TITOLO 2
G.A.V. (Guardie Ambientali Volontarie)

30	Campi di intervento delle GAV	12
31	Compiti e doveri delle GAV	13
32	Copertura assicurativa e tutela giuridica delle GAV	14
33	Uniforme e contrassegni delle GAV	14

TITOLO 3
G.V.V. (Guardie Venatorie ed Ittiche Volontarie)

34	Finalità e attribuzioni	14
35	Compiti dei Responsabili delle Guardie convenzionate	15

TITOLO 1

CAPO 1 – Principi generali

Art. 1 Finalità

Al fine di rendere più efficace il coordinamento della Vigilanza Volontaria (G.A.V - G.G.V.V. - G.I.V.) sul territorio provinciale, il relativo servizio viene disciplinato dal presente Regolamento.

Scopi del servizio sono:

- a) promuovere la conoscenza della natura e dei problemi di tutela ambientale;
- b) svolgere attività educative ed informative sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale per favorire la formazione di una coscienza civile attiva;
- c) garantire l'osservanza delle norme statali e regionali che prevedono il concorso delle Guardie Volontarie nella Vigilanza Ambientale e nelle attività di accertamento delle relative violazioni ;
- d) concorrere alla protezione dell'ambiente, unitamente agli altri organi di controllo, nelle materie di competenza della Vigilanza Volontaria.

Nello svolgimento delle attività istituzionali delle Guardie Volontarie viene privilegiato l'aspetto preventivo ed educativo.

Art. 2 Amministrazione e Coordinamento delle Guardie Volontarie

La Provincia di Grosseto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 157/92, dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca approvato con R.D. 1604/31, dell'art. 22 della legge 963/65, dell'art. 4 della LRT 7/98 e degli artt. 51 e 53 della LRT 3/94, con successive modifiche ed integrazioni, coordina l'attività della Vigilanza Volontaria esercitata per le materie espressamente richiamate nella normativa sopra citata.

Il presente Regolamento disciplina l'espletamento del servizio di Vigilanza Volontaria Ambientale, Ittica e Venatoria il cui coordinamento è delegato al Settore Polizia Provinciale.

A tale scopo, presso la sede della Polizia Provinciale, è istituito un Comitato di Coordinamento della Vigilanza Volontaria, con il compito di proporre azioni di indirizzo e programmazione, composto dal Comandante della Polizia Provinciale che lo presiede, o dal suo delegato, dal Responsabile del Servizio, dall' Ufficiale di coordinamento, dal Responsabile provinciale della Vigilanza Volontaria e dai responsabili dei Raggruppamenti territoriali. Il Comitato che ha sede presso gli uffici del Corpo di Polizia Provinciale, è convocato dal Comandante e si riunisce quando necessario.

Le indicazioni del Comitato di Coordinamento dovranno risultare da apposito verbale, redatto dall' Ufficiale di Coordinamento e sottoscritto dal Comandante.

Il Comitato di Coordinamento provvede inoltre a:

- a) valutare la consistenza numerica delle Guardie Volontarie assegnate ai singoli raggruppamenti proponendo eventuali modifiche all'assegnazione al fine di ottenere uniformità ed omogeneità di distribuzione;
- b) proporre gli indirizzi di intervento delle Guardie Volontarie secondo programmi di lavoro concordati con i Dipartimenti dell'Amministrazione Provinciale;
- c) proporre alla Provincia, laddove se ne ravvisi la necessità, i corsi di aggiornamento obbligatori.

CAPO 2 – Norme organizzative

Art. 3 Coordinamento Vigilanza Volontaria

La gestione amministrativa delle Guardie Volontarie è di competenza del Corpo di Polizia Provinciale.

Per favorire il collegamento con gli Enti Pubblici, Ente Parco ed altri soggetti legittimati interessati dall'attività di Vigilanza Volontaria possono essere predisposte specifiche convenzioni o accordi.

Le convenzioni e gli accordi individuano oggetto, modalità e durata dell'intervento in modo coerente con gli indirizzi contenuti nel programma provinciale stilato dal Comitato di Coordinamento.

L'organizzazione del servizio delle GAV, GGVV e GIV si articola in due momenti distinti ma integrati tra loro:

- a) Servizi svolti da GAV, GGVV e GIV organizzati in gruppi e appartenenti ad associazioni che opereranno in convenzione di seguito denominate *Guardie convenzionate*.
- b) Servizi svolti da GAV, GGVV e GIV direttamente organizzati dalla Provincia di seguito denominate *Guardie coordinate*.

L'organizzazione delle GAV, GGVV e GIV che siano associate ad una delle Associazioni di cui all'art. 2, comma 1, della L.R.T. n. 7/98 è regolata da apposita convenzione tra la Provincia e l'Associazione che disciplini complessivamente le modalità di impiego delle Guardie associate e determini i rapporti tra la Provincia e l'Associazione, compresa l'eventuale erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dall'Associazione per l'organizzazione dell'impiego delle Guardie associate.

Le GAV, le GGVV e le GIV coordinate e convenzionate possono svolgere il servizio di vigilanza per conto delle proprie Associazioni.

Art. 4 Ambito del Servizio

Le Guardie Volontarie sono dislocate sul territorio della Provincia di Grosseto in raggruppamenti territoriali.

Il Corpo di Polizia Provinciale, con specifico atto del Comandante, individua il numero dei raggruppamenti, la loro dimensione e i confini, che potranno essere modificati, in base alle esigenze organizzative.

La distribuzione delle Guardie Volontarie nei raggruppamenti avviene, compatibilmente con le esigenze di equilibrio, uniformità e razionale gestione delle risorse, fermo restando il divieto per le medesime guardie, di operare al di fuori del distretto assegnato con specifico atto del Comandante, anche con riferimento agli artt. 18 e 24 del presente Regolamento.

Art. 5 Integrazione con il Corpo di Polizia Provinciale

Gli Ufficiali e gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale rappresentano il riferimento operativo delle Guardie Volontarie dislocate sul territorio.

Il personale del CPP fornisce supporto tecnico giuridico alle attività di vigilanza ed interviene quando si è verificata una violazione della legge penale che l'attività di prevenzione delle Guardie Volontarie non è valsa ad evitare.

Capo 3 – Norme di comportamento

Art. 6 Norme di comportamento.

In servizio la Guardia Volontaria deve:

- attivare il servizio di teleprenotazione con le modalità di cui all'art. 24, escluse le GGVV che operano all'interno di istituti privati (AAC, AFV e AAV) o pubblici (ZRC, ZRV e ZPC) che

provvederanno a firmare l'apposito registro fornito e vidimato dalla Polizia Provinciale, per la registrazione dei servizi svolti;

- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località secondo il servizio concordato, fatti salvi i casi di urgenza che saranno definiti dal Corpo di Polizia Provinciale;
- operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento consono alla qualifica di Pubblico Ufficiale, ricordando sempre di operare con cortesia e fermezza;
- prevenire e reprimere qualsiasi violazione alle norme vigenti nelle materie di competenza, contattando il Corpo di Polizia Provinciale in presenza di una violazione penale per un suo intervento o relazionando per iscritto al Comandante senza ritardo;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio, trasmettendoli senza ritardo ai Responsabili di raggruppamento i quali provvedono ad inviarli al CPP.
- qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;
- compilare in modo chiaro e completo le controdeduzioni, quando richieste, trasmettendole senza ritardo al CPP;
- indossare correttamente la divisa prevista durante il servizio. Non è consentito indossare altro vestiario se non espressamente autorizzato dal Comandante;
- usare la massima diligenza nella custodia ed uso dei mezzi, materiali ed attrezzature in dotazione;
- partecipare ai corsi formativi e di aggiornamento indicati dalla Provincia;
- svolgere il servizio di vigilanza di norma in coppia e con unico automezzo, salvo specifica autorizzazione del Comandante. Per particolari situazioni e per la vigilanza in istituti pubblici, tale autorizzazione può essere concessa per un periodo non superiore a mesi 6.
- Svolgere il servizio di vigilanza senza armi e mezzi di coercizione di qualsiasi genere, anche se regolarmente autorizzate da altre autorità, con eccezione delle attività previste all'art. 37 L.R.T. 3/94;
- Non comunicare con i mezzi di informazione senza autorizzazione del Comandante.
- Svolgere servizio esclusivamente nel distretto assegnato. Qualsiasi variazione deve essere preventivamente autorizzata dal Comandante.

Art. 7 Codice deontologico della Guardia Volontaria.

La Guardia Volontaria:

- a) svolge i propri compiti sempre tenendo un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia; tiene una condotta irreprensibile ed opera con senso di responsabilità; si astiene da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio alle finalità del servizio o al decoro della Provincia; anche fuori dal servizio mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni;
- b) agisce senza fini di lucro;
- c) si prepara con impegno, aderendo alle iniziative di formazione che vengono promosse dalla Provincia;
- d) osserva il segreto d'ufficio e mantiene rigorosa riservatezza su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell'espletamento della propria attività;
- e) rispetta le leggi, il regolamento, le norme di servizio attenendosi scrupolosamente al prontuario consegnato e alle direttive impartite dalla Polizia Provinciale e si impegna a sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato svolto;
- f) quando è in divisa, ha particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e decoro della Provincia che rappresenta.

Capo 4 - Norme disciplinari

Art. 8 Le sanzioni disciplinari

La Guardia Volontaria che viola i doveri specifici e generici del servizio e quelli indicati nel codice deontologico, è soggetta alle seguenti sanzioni:

- richiamo verbale (da redigere in forma scritta)

- richiamo scritto
- sospensione
- revoca

La sanzione è valutata nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni alle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Provincia o per il servizio.

La sanzione è inflitta dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

Art. 9 Richiamo verbale

Il richiamo verbale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza.

Art. 10 Richiamo scritto

Il richiamo scritto consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:

- reiterazione di lievi mancanze;
- negligenza in servizio;
- mancanza di correttezza nel comportamento;
- inosservanza al codice deontologico e alle norme di comportamento;
- mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento indicati dalla Provincia.

Art. 11 Sospensione temporanea dal servizio

La sospensione temporanea dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo di 6 mesi.

La sospensione temporanea comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento, nonché la perdita temporanea dei requisiti per l'elettorato attivo e passivo previsti nel regolamento, con decadenza automatica dagli incarichi eventualmente ricoperti.

La sospensione temporanea è inflitta nei seguenti casi:

- mancanze previste dal precedente articolo qualora rivestano particolare gravità;
- reiterazione di comportamenti che abbiano già dato luogo all'applicazione del richiamo scritto;
- abuso d'autorità;
- portare armi e mezzi di coercizione di qualsiasi genere durante il servizio di vigilanza;
- gravi irregolarità in servizio;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 12 Revoca della nomina a Guardia Volontaria

La Guardia Volontaria sottoposta a procedimento penale ed amministrativo è obbligata a darne immediata comunicazione alla Provincia – Corpo di Polizia. La perdita dei requisiti necessari per il decreto di nomina comporta la revoca della nomina a Guardia Volontaria.

In caso di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato già la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, a seguito dell'accertamento di eventuali nuove violazioni, sentito l'interessato nonché l'associazione di eventuale appartenenza, fra quelle di cui all'articolo 2, comma 1 la provincia può disporre anche la revoca della nomina.

La revoca della nomina può essere disposta dalla Provincia, anche in caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

Art. 13 Procedura per il rilievo ed irrogazione delle infrazioni

Il procedimento viene attivato a seguito di rapporto trasmesso al Comandante del CPP.

Il richiamo scritto, la sospensione temporanea dal servizio e la revoca della nomina sono applicate con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto prefiggendo un termine non inferiore a 15 giorni per far pervenire scritti difensivi o per chiedere di essere personalmente sentito.

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 60 giorni dalla data della contestazione d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.

Sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dalla Guardia Volontaria viene irrogata la sanzione applicabile tra quelle indicate nell' art. 8 nel rispetto dei principi e criteri di cui allo stesso articolo. Quando si ritenga di non dover procedere disciplinarmente, si dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.

Tutte le sanzioni disciplinari sono iscritte nel fascicolo personale della Guardia Volontaria.

Art. 14 Procedura per il ricorso alle sanzioni disciplinari

Avverso il richiamo scritto, la sospensione temporanea delle funzioni e la revoca della nomina è ammesso, ricorso del destinatario della sanzione.

Il ricorso deve essere presentato in carta libera e nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della sanzione, pena irricevibilità, al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale il quale decide, sulla base degli atti del procedimento disciplinare, entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Capo 5 – Nomina a Guardia Volontaria, convalida, rinnovo, dimissioni e cessazioni

Art. 15 Idoneità alla qualifica di Guardia Volontaria

L'idoneità alla qualifica di Guardia Venatoria Volontaria (GGVV) viene conseguita dopo il superamento di un esame sostenuto avvalendosi della commissione provinciale di cui all'art. 52 della L.R.T. 3/94. Il riconoscimento di agenti giurati addetti alla vigilanza sulla pesca sulle acque interne e marittime è concessa a coloro che sono in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Provincia e conseguito a seguito del superamento di un esame svolto davanti ad una apposita commissione nominata dalla Provincia. L'attestato di idoneità non viene richiesto a coloro che sono in possesso del riconoscimento di Guardia Volontaria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. L'idoneità alla qualifica di Guardia Ambientale Volontaria (GAV), viene conseguita dopo il superamento di un esame di cui all'Art. 7 della L.R.T. 7/98. Sono GAV i soggetti nominati dalla Provincia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L.R.T. 23 gennaio 1998 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti di cui sopra rivestono durante il loro servizio la qualifica di Pubblico Ufficiale e svolgono le funzioni di Polizia Amministrativa esercitando i relativi poteri d'accertamento come previsto dall'art.13 della Legge 689/1981.

Sono GGVV e GIV i soggetti nominati dalla Provincia di cui all'art. 163, comma 3° lett. A) e b) del D.Lgs 112/98 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 157/92 e dell'art. 31 del testo unico delle Leggi sulla pesca approvato con R.D. n. 1604 del 8.10.1931 e dell'art. 22 della L. 14.07.1965, n. 963.

Ai fini dell'ammissione agli esami per la nomina a Guardia Volontaria gli aspiranti presentano domanda alla Provincia dichiarando sotto la propria responsabilità :

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) avere raggiunto la maggiore età ;

- 3) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- 4) non aver subito condanna penale, anche non definitiva, né di avere procedimenti penali in corso né di aver usufruito degli artt. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del C.P.P.
- 5) non aver subito, nei tre anni precedenti alla domanda di esami, sanzione amministrativa per violazioni alla normativa relative alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale, e naturalistico nonché all'attività faunistico-venatoria e ittica;
- 6) essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di guardia volontaria, accertata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- 7) essere residenti in Provincia di Grosseto.

Art. 16 Nomina a Guardia Volontaria

Il candidato che ha superato l'esame di idoneità dinnanzi alla rispettiva commissione assume la qualifica di aspirante Guardia Volontaria.

L'aspirante Guardia deve effettuare un periodo di tirocinio della durata di sei mesi decorrenti dalla data di superamento dell'esame. In tale periodo l'aspirante guardia deve svolgere almeno sei servizi di vigilanza territoriale, ma senza svolgere compiti che richiedano il possesso della qualifica di Pubblico Ufficiale.

Conclusa la procedura di cui sopra viene adottato il provvedimento di nomina a Guardia Volontaria Ambientale, Ittica o Venatoria e viene rilasciato il tesserino di riconoscimento con validità quinquennale.

Art. 17 Rinnovi e validità dei decreti di nomina

Le richieste di rinnovo biennale solo per G.G.V.V. e G.I.V., devono essere presentate alla Provincia, nel periodo compreso fra il 1° e il 28° febbraio. La validità del riconoscimento a G.V. termina il 30 aprile successivo.

Le convalide biennali di riconoscimento della qualifica di G.G.V.V. e G.I.V. e la validità dei decreti di G.A.V. sono subordinate, oltre a quelli previsti per la nomina, allo svolgimento dei seguenti servizi :

- 1) GAV: aver compiuto almeno n. 12 servizi annui, per un totale non inferiore ad ore 96 annue ;
- 2) GGVV e GIV coordinate: aver compiuto almeno n. 12 servizi annui per un totale non inferiore a 96 ore annue;
- 3) GGVV e GIV convenzionate aver compiuto almeno 12 servizi per un totale non inferiore 50 ore annue se operanti in strutture private o pubbliche, risultanti dal registro della vigilanza fornito e vidimato dalla Polizia Provinciale.

Le ore effettuate fuori dal Distretto di appartenenza e non autorizzate, non verranno conteggiate nel computo richiesto per il rinnovo.

Il mancato rinnovo della qualifica di G.G.V.V e G.I.V. e il mancato svolgimento del servizio per le G.A.V. comportano l'automatica sospensione dalle funzioni di Pubblico Ufficiale per un periodo di mesi 12.

Trascorso un anno dalla non convalida la G.V. può presentare successiva domanda per la ripresa del servizio.

Art. 18 Servizi validi per il computo delle ore

Sono considerati servizi validi per il computo delle ore di cui all'art. 18 i servizi di vigilanza territoriale effettuati per conto della Provincia, i servizi di informazione ed educazione ambientale, le riunioni operative, i servizi di segreteria nei vari raggruppamenti e le rappresentanze ufficiali.

Il servizio ha la durata minima di 2 ore .

Ogni altro servizio per il quale sia necessaria la qualifica di Guardia Volontaria, ma diverso da quelli espressamente richiamati in questo articolo, non entra a far parte del monte ore annuo necessario per la convalida o il rinnovo del decreto di nomina.

Art. 19 Astensione temporanea, dimissioni e congedo

Quando la Guardia Volontaria, per giustificati motivi, non ha la possibilità di ottemperare agli obblighi di servizio di cui all' art. 19 del presente regolamento, deve darne comunicazione scritta al Responsabile del Raggruppamento ed al CPP, indicando la data di cessazione temporanea e quella di rientro in servizio.

In caso di dimissioni volontarie la Guardia, qualunque sia l'incarico che ricopre, deve darne comunicazione scritta al Responsabile del Raggruppamento ed al CPP. La comunicazione di dimissioni non ha vincoli di preavviso o forme particolari. Deve però essere resa in modo esplicito ed ha effetto irrevocabile dal momento della presentazione.

Contestualmente alle dimissioni deve essere riconsegnato oltre al tesserino di riconoscimento, tutto il materiale avuto in consegna da parte della Provincia, con addebito in caso di mancata restituzione.

Capo 6 – Organizzazione territoriale e modalità di intervento

Art. 20 Responsabile e Vice-responsabile di Raggruppamento Territoriale

La Provincia, su indicazione del raggruppamento territoriale interessato, provvede a nominare un Responsabile ed un Vice-responsabile per ogni raggruppamento con apposito provvedimento del Comandante del Corpo.

L'indicazione da parte del raggruppamento avviene a seguito di una votazione a semplice maggioranza dei presenti convocati in assemblea. Non è ammessa la delega.

Il Responsabile del raggruppamento ed il suo sostituto rimangono in carica per 4 anni, salvo possibilità di rinnovo dell'incarico che comunque non potrà essere superiore ai 8 anni.

Le dimissioni dall'incarico o la sfiducia con voto palese di almeno due terzi delle guardie volontarie appartenenti al raggruppamento rendono vacante l'incarico e danno origine ad una nuova votazione.

In caso di mancate indicazioni da parte del raggruppamento alla nomina del responsabile di raggruppamento o suo sostituto provvede il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

Art. 21 Compiti del Responsabile del Raggruppamento Territoriale

I compiti del Responsabile del Raggruppamento sono:

- a) provvedere all'organizzazione nel dettaglio dei servizi mensili tesi alla realizzazione dei programmi di intervento;
- b) verificare il rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente regolamento segnalando alla Polizia Provinciale, unitamente alle proprie osservazioni, le eventuali inadempienze riscontrate e altri ulteriori aspetti rilevanti;
- c) trasmettere tempestivamente alla Polizia Provinciale copia dei tabulati mensili dei servizi programmati;
- d) visionare e verificare i rapporti di servizio vistandoli e provvedendo mensilmente al successivo inoltro all'Ufficio di Coordinamento richiedendo, se necessario, eventuali ulteriori accertamenti;
- e) riceve la disponibilità, di norma mensile, a svolgere i servizi di vigilanza da parte delle GAV coordinate;
- f) informare le Guardie Volontarie sulle novità normative e di servizio;
- g) custodire il materiale affidato al Raggruppamento Territoriale;
- h) Rappresentare la Vigilanza volontaria, nelle riunioni istituzionali ove richiesto.

Art. 22 - Sistema di teleprenotazione

L'inizio e la fine del servizio delle Guardie Volontarie sono determinati attraverso il sistema di teleprenotazione messo a disposizione dal Corpo di Polizia Provinciale. Durante il suddetto arco temporale le Guardie Volontarie rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale e svolgono le funzioni di Polizia Amministrativa, esercitando i poteri di cui all'art. 13 della Legge 689/1981.

I servizi notturni (effettuati dopo le ore 22,00 o prima delle ore 06,00) non verranno considerati dal sistema di teleprenotazione e dovranno quindi essere preventivamente autorizzati dal Corpo di Polizia Provinciale che provvederà all'inserimento nel sistema.

I servizi effettuati al di fuori delle modalità previste dal Regolamento (che sono la teleprenotazione o la comunicazione preventiva al C.P.P. e la firma dei registri di vigilanza) non saranno riconosciuti come tali e non andranno a far parte del monte ore necessario per il rinnovo del decreto o per i rimborsi chilometrici o in convenzione.

Art. 23 Tesserini di riconoscimento

Le Guardie Volontarie sono dotate di apposito tesserino di riconoscimento predisposto dalla Provincia contenente:

per le GAV: la foto del titolare, il numero di matricola, la scritta "Provincia di Grosseto – Guardia Ambientale Volontaria", l'indicazione delle generalità e la qualifica di Pubblico Ufficiale attestante i poteri di accertamento previsti dall' art. 13 della L. 689/81;

per le GGVV e GIV: la foto del titolare, il numero di matricola, la scritta "Provincia di Grosseto Guardia Venatoria Volontaria (o Guardia Ittica Volontaria)" e l'indicazione dell'associazione di appartenenza, l'indicazione delle generalità e la qualifica di Pubblico Ufficiale con, sul retro, lo spazio per le convalide annuali del decreto di nomina.

Art. 24 Rapporti di servizio

La Provincia fornisce a tutte le Guardie Volontarie il blocchetto dei rapporti di servizio, in duplice copia autocalcante. I rapporti di servizio vanno compilati dalla pattuglia alla fine di ogni servizio.

Il rapporto di servizio deve essere compilato in ogni sua parte, ed in particolare deve essere dettagliata la voce "oggetto del servizio". La copia del rapporto, in originale, deve essere consegnata mensilmente al Responsabile del raggruppamento.

Art. 25 Processi verbali, denunce penali e relazioni di servizio delle Guardie Volontarie

La Provincia provvede a fornire a tutte le Guardie Volontarie i blocchetti per i processi verbali; e i relativi sequestri amministrativi. Provvede inoltre a fornire il prontuario delle violazioni ambientali ed il materiale cartaceo necessario per il servizio.

Le Guardie volontarie sono responsabili della conservazione e dell'uso di detto materiale.

Gli originali dei verbali contestati devono essere consegnati, senza ritardo, al Comando della Polizia Provinciale.

Nel caso in cui le Guardie Volontarie operino sequestri ai sensi dell'art. 13 della L.689/81, le cose sequestrate dovranno essere consegnate senza alcun ritardo al Comando della Polizia Provinciale o all'Ente competente. L'ufficiale responsabile o l'agente delegato provvede a rilasciare ricevuta mediante timbratura sulla copia del verbale di sequestro.

Nel caso in cui le Guardie Volontarie accertino o contestino fatti di rilevanza penale sono tenute a procedere ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale informando tempestivamente la Polizia Provinciale.

Art. 26 Fascicolo matricolare

Per ogni Guardia Volontaria a cura del CPP è istituito e custodito un fascicolo matricolare in cui vengono annotati e collezionati atti e scadenze relative al servizio, quali: generalità, residenza, gruppo di appartenenza e trasferimenti, auto private usate per servizio, corsi frequentati, scadenze e rinnovi del decreto di Guardia Volontaria e nomina a Guardia Ambientale Volontaria,

incarichi svolti, sanzioni ed annotazioni disciplinari, ricompense, vestizioni e materiale assegnato, varie.

Il fascicolo matricolare è conservato per cinque anni dalla cessazione dal servizio.

Quanto sopra può essere realizzato su supporto informatico purché ne sia salvaguardata la riservatezza.

Art. 27 Rimborso spese minute, di viaggio ed uso dell'autovettura

Il Comandante del CPP definisce, tramite apposito disciplinare ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio, le spese rimborsabili sostenute dalla Guardia Volontaria per lo svolgimento del servizio, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di rimborso e stabilisce le modalità per l'utilizzo dei veicoli messi a disposizione della Provincia.

Non vengono rimborsati i servizi effettuati al di fuori dei distretti di appartenenza e non autorizzati preventivamente.

Sul veicolo privato la Guardia Volontaria deve obbligatoriamente apporre le targhe magnetiche di riconoscimento ricevute in dotazione.

Le targhe magnetiche durante il servizio possono essere tolte qualora la vettura sia parcheggiata incustodita o in altre situazioni di ritenuto pericolo per l'integrità del mezzo. Le targhe magnetiche non possono essere utilizzate al di fuori del servizio.

Per l'uso, custodia, conservazione e riconsegna delle targhe si richiama quanto disposto per i materiali all'art.30.

Art. 28 Mezzi in dotazione - Uso e Conservazione

La Provincia provvederà a fornire i veicoli alle GAV – GGVV e GIV coordinate secondo le necessità di servizio e le disponibilità di bilancio.

Nel caso in cui le GAV, GGVV e GIV coordinate si trovino ad operare con propri mezzi, ciò dovrà risultare dal foglio di servizio, nel quale sarà indicata la targa e il numero dei chilometri percorsi. Per tale uso del mezzo privato, la Provincia nel caso di GAV, GGVV e GIV coordinate provvederà a rimborsare il consumo del carburante nella misura prevista dalla vigente normativa, previa presentazione della relativa documentazione.

Le GAV, GGVV e GIV operanti per conto delle Associazioni e negli ambiti privati o gestiti da Enti Pubblici, provvederanno per loro conto.

Le GAV, GGVV e GIV coordinate sono tenute a conservare con la massima cura tutte le dotazioni loro assegnate. Eventuali danni causati ai mezzi di servizio in uso alle GAV, GGVV e GIV e di proprietà della Provincia, devono essere tempestivamente comunicati al Comandante del Polizia Provinciale.

La Provincia può fornire alle GAV, GGVV e GIV telefoni cellulari e locali idonei per l'attività dei distretti, in base alle esigenze di bilancio.

Durante l'espletamento del servizio con i propri automezzi, le Guardie Volontarie sono comprese nella deroga di cui all'art. 3 della LRT 48/94.

Il Comandante assegna le macchine in dotazione alla Vigilanza Volontaria indicando il luogo del loro ricovero.

Art. 29 Copertura assicurativa

Le Associazioni devono stipulare idonee polizze assicurative, analoghe a quelle previste per le GAV all'art. 34 del presente Regolamento, che coprano i servizi svolti dalle GGVV e GIV loro affiliate. In mancanza di detta polizza assicurativa, copia della quale deve essere fatta pervenire ogni anno al Comando CPP in occasione del rinnovo dei decreti, le GGVV e le GIV non potranno svolgere servizio.

TITOLO 2 G.A.V. (Guardie Ambientali Volontarie)

Art. 30 Campi di intervento delle GAV

Fermo restando che il patrimonio ambientale d'interesse comprende quello superficiale, quello ipogeo e quello subacqueo, i campi di intervento delle GAV previsti da leggi dello Stato e da leggi della Regione Toscana nonché da quanto disposto dall'art. 2 - comma 3 - deliberazione G.R.T. 06.04.1998 n. 331, sono:

- a) Tutela della risorsa idrica, marina e delle acque interne.
- b) Conservazione della risorsa suolo.
- c) Tutela della qualità dell'aria.
- d) Conservazione della flora e della vegetazione.
- e) Protezione civile e prevenzione degli incendi boschivi.
- f) Tutela della fauna selvatica.
- g) Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale diffuso.
- h) Controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Le G.A.V. svolgono la loro attività di polizia amministrativa nell'ambito della normativa statale e regionale che regola i campi di intervento citati che trovano attualmente applicazione nelle seguenti leggi:

- LRT 7/05 - Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione pesca nelle acque interne
- Legge 157/92 - Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio
- LRT 3/94 - Recepimento della Legge 157/92
- LRT 3/95 - Tassidermia ed imbalsamazione
- LRT 16/99 - Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei
- LRT 50/95 - Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi
- LRT 43/95 - Norme per la gestione dell'anagrafe del cane e prevenzione randagismo
- LRT 48/94 - Norme in materia di circolazione fuori strada per i veicoli a motore
- LRT 39/00 - Legge forestale della Toscana
- LRT 56/00 - Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali della flora e fauna
- LRT 49/95 - Norme sui parchi, le riserve naturali, e le aree protette di interesse locale
- D.Lgs. 152/06 - Norme in materia ambientale
- D.Lgs. 42/04 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Sono compresi gli atti istitutivi di aree protette statali e regionali. Rientrerà nei campi di competenza delle GAV qualsiasi modifica, integrazione o sostituzione delle suddette leggi. Oltre che nell'ambito della normativa statale e regionale, il potere di accertamento delle GAV è esteso alle:

- violazioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale che le Province assumono con proprio regolamento, i cui estremi dovranno essere indicati dalle stesse, qualora lo ritengano opportuno, nell'atto di nomina a GAV;
- violazioni alle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 38, comma secondo, Legge 8.06.1990 n. 142, qualora le stesse prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e siano comunque finalizzate alla tutela dell'ambiente.

Art. 31 Compiti e doveri delle GAV

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 5 e 6 della L.R.T. 7/98 e dalla delibera G.R. n. 331 del 6 aprile 1998 i servizi delle GAV dovranno essere svolti nel rispetto del presente Regolamento con interventi effettuati in coppia.

Le GAV sono inoltre tenute a:

- a) realizzare i programmi di intervento così come predisposti dal Comitato di coordinamento e dal Responsabile del raggruppamento;
- b) assicurare, salvo deroghe concesse per comprovate necessità, almeno 8 ore di servizio al mese comunicando con preavviso di norma mensile al responsabile del raggruppamento le disponibilità di giornate ed orario;
- c) comunicare, per iscritto, senza ritardo al Comandante o all'ufficiale responsabile GAV del Corpo di Polizia Provinciale il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 5, della L.R.T. 7/98.

Per le GAV convenzionate le modalità di svolgimento del servizio sono definite nell'apposita convenzione.

Art. 32 Copertura assicurativa e tutela giuridica delle GAV

Fermo restando che le responsabilità civili o penali, causate da comportamenti posti in essere rimangono a carico dei singoli interessati, con esplicito esonero da ogni responsabilità della Provincia, la stessa provvede a fornire alle GAV la copertura assicurativa dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività di Guardia Ambientale Volontaria per:

- infortuni;
- assistenza legale;
- responsabilità civile verso terzi.

Il Comandante del CPP può autorizzare la Guardia Ambientale volontaria alla conduzione delle autovetture di proprietà provinciale o esservi trasportata.

Art. 33 Uniforme e contrassegni delle GAV

L'uniforme, fornita dalla Provincia è composta da una tuta da campagna (giacca più due pantaloni); due berretti dello stesso colore della tuta, con la scritta "Provincia di Grosseto - G.A.V."; un paio di scarpe anfibe, una cintura, un maglione, due camicie a maniche lunghe e due magliette estive.

Le GAV convenzionate, operanti in gruppi appartenenti alle associazioni, portano sulla spalla sinistra il simbolo della associazione cui appartengono.

In casi eccezionali il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale può autorizzare le GAV ad operare in abiti civili. Tali operazioni devono risultare nel foglio di servizio.

E' vietato portare l'uniforme fuori dall'orario di servizio.

L'uniforme, ovvero l'attrezzatura o quant'altro fornito alle GAV dalla Provincia resta di proprietà di quest'ultima. Il materiale di cui sopra deve essere riconsegnato alla stessa qualora la GAV cessi dal servizio per qualsiasi motivo, con addebito in caso di mancata restituzione.

La GAV ha facoltà di acquistare, a sue spese, capi di abbigliamento identici a quelli assegnati.

Alle GAV con meno di un anno di servizio in luogo della divisa può essere temporaneamente assegnata la pettorina ed il berretto. Pettorina e berretto sono altresì assegnati all'aspirante GAV durante il periodo di prova.

Il completamento della divisa dopo il primo anno di servizio ed il rinnovo dei capi usurati avviene compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione del Corpo di Polizia Provinciale.

TITOLO 3

G.G.V.V. e G.I.V. (Guardie Venatorie ed Ittiche Volontarie)

Art. 34 Finalità e attribuzioni

Le Guardie Volontarie, in possesso dei requisiti determinati dall'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 18 Giugno 1931, fanno parte del Coordinamento Provinciale della Vigilanza Volontaria. Le Associazioni comunicano annualmente alla Provincia l'elenco delle guardie che svolgono attività di vigilanza, regolarmente assicurate.

Esse operano per l'intero territorio provinciale allo scopo di:

- fornire alla comunità informazioni e consulenze per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica;
- promuovere informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, di esercizio dell'attività venatoria e di pesca;

- svolgere attività di vigilanza ittico-venatoria (solo ittica per le G.I.V. nelle acque interne e limitatamente alla fascia costiera),

concorrere alla protezione dell'ambiente, all'accertamento delle violazioni in materia ittico-venatoria (solo ittica per le G.I.V.) comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, di disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma ed ittica, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, ittiche, parchi, riserve naturali e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;

Durante il servizio le GGVV e le GIV vestono l'uniforme fornita dalla propria Associazione, approvata dal Prefetto a norma dell'art. 254 – reg. del T.U.L.P.S. (R.D. 6.05.40 n. 635).

Per ogni gruppo di GGVV e GIV convenzionate l'associazione firmataria nominerà un Responsabile della convenzione.

Art. 35 Compiti dei Responsabili delle Guardie convenzionate

Il Responsabile delle Guardie Volontarie convenzionate:

- a) provvede all'organizzazione nel dettaglio dei servizi tesi alla realizzazione dei programmi previsti dalla convenzione;
- b) verifica il rispetto, da parte delle GGVV e GIV, delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente Regolamento ;
- c) si rapporta all'Ufficio Coordinamento Vigilanza Volontaria per tutte le necessità richieste dalla convenzione.